

Omissis

Sono impugnati gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di B. per la sessione 2009, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di N., non ha ammesso il Dott. A.S. a sostenere le prove orali sul presupposto dell'annullamento dell'elaborato relativo al parere motivato di diritto civile ai sensi dell'art. 23 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

L'esponente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che chiede la reiezione del gravame e produce relazione a firma del Presidente della ... Sottocommissione presso la Corte d'Appello di B. relativa al ricorso in trattazione.

Con successivo atto di motivi aggiunti, la parte ricorrente estende l'impugnazione al documento prodotto in giudizio dall'amministrazione resistente, lamentando in sintesi la violazione del divieto di integrazione di motivazione postuma.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dagli artt. 60 e 74 del cod. proc. amm., dandone avviso alle parti presenti.

Non coglie nel segno la censura che attiene al difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 24: in senso contrario, è agevole rilevare che la commissione ha esteso in calce al parere motivato di diritto civile le ragioni dell'avversato provvedimento, specificando che l'elaborato "*presenta un ampio brano tratto dal testo integrale della sentenza nr. 2016 del 18/9/2009 della Corte Cassazione sezione terza*".

Ne consegue che la dettagliata specificazione del materiale dal quale ha attinto il candidato per l'elaborazione del compito e rispetto al quale la stesura presenta profili di sovrapposibilità non consentono di ritenere privo di motivazione il giudizio, né tanto meno di condividere la dedotta arbitrarietà e difetto di istruttoria, dato che proprio la indicazione di precisi riferimenti alla menzionata pronuncia scongiura tali vizi e consentono all'interessato, semmai vi fossero dubbi

sull'attendibilità del giudizio, di andare a verificare la detta sovrapposibilità.

Il Tribunale giudica quindi tale motivazione esaustiva, esplicante un giudizio di carattere esclusivamente tecnico e, soprattutto, pertinente alla sfera valutativa propria del "merito" amministrativo. Spetta infatti alla commissione stabilire se un elaborato costituisce per la sua "impostazione" la copia più o meno rimaneggiata di un altro testo: giudizio, si ribadisce proprio della attività commissariale che dalla lettura di molteplici elaborati, dalla loro costante comparazione con testi di riferimento è l'unica in grado di cogliere il carattere imitativo di un compito che ne esclude l'attributo primario della genuinità.

Pertanto, poiché il provvedimento di annullamento delle prove d'esame è congruamente motivato con l'esplicitazione delle relative ragioni giuridiche, non merita condivisione la deduzione svolta con i motivi aggiunti (con cui si censura l'integrazione postuma della motivazione da parte della commissione).

Pertanto, non appare dubbia l'esistenza di oggettivi profili di sovrapposibilità tra l'elaborato e la motivazione della pronuncia indicata dalla Commissione.

Valga il seguente, concreto esempio:

- nel compito del ricorrente (pag. 4) è riportato che "*(...) abuso del diritto, i cui elementi costitutivi sono:*

1) la titolarità del diritto soggettivo in capo ad un soggetto;

2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;

3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico;

4) la circostanza che a causa di tale modalità di esercizio del diritto, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte";

- nella motivazione della sentenza della Cassazione è scritto che "*(...) gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto (...) sono i seguenti:*

1) la titolarità del diritto soggettivo in capo ad un soggetto;

- 2) *la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;*
- 3) *la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico;*
- 4) *la circostanza che a causa di tale modalità di esercizio del diritto, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte”.*

Si è quindi in presenza di una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione, per effetto della quale si dequotano del tutto i profili impugnatori dedotti dalla difesa del ricorrente.

Difatti, l'art. 21 del R.D. 37/1934 dispone che "I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (...). Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo”.

Alla luce del chiaro disposto normativo, in sede di esame all'abilitazione alla professione di avvocato, la giurisprudenza può essere consultata in forma di sole massime riportate nei codici commentati ed *"il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito a condizione che i relativi riferimenti testuali siano adeguatamente virgolettati e siano indicati gli estremi della decisione citata"* (cfr. Criteri di valutazione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2009).

Tanto significa che la consultabilità della giurisprudenza (in forma, ripetersi, di sole massime) non abilita ad una copia indiscriminata, ma anzi, al contrario, costituisce potenziale elemento di innalzamento del livello culturale dell'elaborato, nel senso che il "parere" della prova pratica deve essere "costruito" nella consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali vigenti al fine poi di segnalare la uniformità della propria tesi agli stessi, ovvero la ricercata difformità dagli

indirizzi dominanti: è indicativo, in argomento, il criterio ministeriale di valutazione sub f) che indica ai commissari di valutare la *"capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario"*.

Si aggiunga che, secondo l'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 febbraio 2011 n. 898), è legittimo il provvedimento di annullamento di una prova scritta dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, motivato con riferimento al fatto che l'elaborato di diritto civile redatto dal concorrente appaia sostanzialmente mutuato dalla motivazione di una sentenza della Cassazione Civile, sicché non poteva essere utilizzato per valutare l'effettiva capacità e preparazione del candidato.

Sussistono quindi i presupposti di legge per disporre l'impugnato annullamento delle prove d'esame in quanto la fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 23, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che prevede l'annullamento degli elaborati qualora si accerti che "il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione".

Detta disposizione deve essere letta in stretta connessione con il divieto fatto ai partecipanti alla procedura selettiva dai precedenti articoli 20, secondo comma, e 21, di comunicare fra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere (potendo soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato) e con l'espressa previsione, per il caso di inottemperanza, di esclusione dall'ulteriore corso degli esami, previo annullamento delle prove già iniziate ovvero anche completate.

A ciò consegue che la commissione, ove in sede di correzione degli elaborati riscontri che il contenuto dell'elaborato appaia conforme e sostanzialmente sovrapponibile a pubblicazioni non ammesse ai sensi della richiamata disposizione, deve ragionevolmente ritenere che tale circostanza sia conseguente alla inosservanza del divieto di cui si è detto. Difatti, per il solo fatto della loro

identità o similarità totale o parziale, è ragionevole ritenere che l'elaborato è stato redatto in violazione delle regole di comportamento stabilite dalla legge per la compilazione delle prove scritte, regole poste a garanzia della correttezza degli esami ed a tutela della par condicio dei concorrenti.

Neppure merita condivisione il profilo di illegittimità con cui la ricorrente lamenta che la parte asseritamente copiata non è stata evidenziata con visibili segni di riconoscimento. Difatti, dovendo la commissione valutare l'elaborato nella sua globalità, non può esigersi che le parti oggetto di copiatura debbano essere contrassegnate con segni grafici, potendo ravvisarsi l'ipotesi del plagio nel riscontro della identità o della mera assonanza tra una parte o l'intero elaborato oggetto di correzione e la fonte utilizzata, e potendo tale comparazione riguardare congiuntamente o disgiuntamente sia l'aspetto solo formale sia l'aspetto squisitamente contenutistico, come nei casi di imitazione pedissequa, ove gli argomenti utilizzati possono essere meramente riproduttivi del contenuto del testo utilizzato come raffronto anche se con modalità espositive diverse.

Occorre infine respingere l'ultimo profilo di illegittimità concernente l'esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione degli elaborati poiché costante giurisprudenza amministrativa oppone che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati. Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182), tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all'ampiezza degli elaborati.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, pur stimandosi equo disporre l'integrale compensazione delle spese ed onorari di

giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa spese ed onorari di giudizio.